

Analisi per classe di importo

La distribuzione dei pensionati per classe di importo medio mensile lordo delle prestazioni presenta frequenze più elevate nelle classi inferiori e una dispersione accentuata per alcune tipologie di percettori. Il gruppo più numeroso di pensionati (5,3 milioni di individui, pari al 31,8% del totale) ha una o più pensioni per un importo lordo medio mensile complessivo compreso tra 500 e 1.000 euro. Il secondo gruppo per numerosità (4,1 milioni di pensionati, pari al 24,8% del totale) percepisce meno di 500 euro mensili. Un ulteriore 23,1% di individui detiene redditi da pensione compresi tra 1.000 e 1.500 euro mensili e il restante 20,3% della popolazione considerata riceve pensioni di importo superiore a 1.500 euro.

La distribuzione osservata per il complesso dei pensionati non si mantiene per le diverse tipologie. Il 22,0% dei percettori di pensioni di vecchiaia riceve redditi da pensione inferiori a 500 euro mensili e il 28,9% redditi compresi tra 500 e 1.000 euro mensili. Tra i pensionati di invalidità, il 48,7% ha redditi da pensione inferiori a 500 euro e solo il 2,3% superiori a 1.500 euro mensili. I pensionati della tipologia superstiti sono concentrati nelle due classi a reddito più basso (37,2% e 43,5% rispettivamente), mentre quelli con redditi da pensione superiori a 1.500 euro costituiscono il 4,7%. I pensionati delle tipologie indennitarie e assistenziali sono presenti per la quasi totalità nella prima classe di importo, con quote superiori al 70% del totale. Infine, le distribuzioni dei pensionati che cumulano più categorie di pensione presentano una quota maggiore di individui nelle classi di importo medio-alte, per effetto essenzialmente del cumulo.

Tabella PS. 13. – PENSIONATI PER TIPOLOGIA E CLASSE DI IMPORTO MEDIO MENSILE - ANNI 2003-2004 (dati percentuali)

CLASSI DI IMPORTO (euro)	VEC	INV	SUP	IND	ASS	Altre IVS	IVS + IND	IVS + ASS	ALTRO	TOTALE
2003										
Fino a 499,99	23,4	50,2	37,7	91,7	70,8	2,5	1,8	1,7	3,9	26,0
500,00 - 999,99	29,7	42,5	44,2	6,3	26,2	46,7	30,8	29,8	14,1	33,2
1000,00 - 1499,99	22,8	5,4	14,0	1,4	2,7	31,4	34,5	44,3	34,4	22,4
1500,00 - 1999,99	13,3	1,2	2,2	0,4	0,2	10,9	21,9	16,0	27,8	10,6
2000,00 e più	10,8	0,7	2,0	0,2	0,1	8,5	11,0	8,2	19,8	7,8
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2004										
Fino a 499,99	22,0	48,7	37,2	90,9	70,4	2,2	1,3	1,5	3,6	24,8
500,00 - 999,99	28,9	42,9	43,5	6,8	26,4	42,0	28,6	27,0	11,7	31,8
1000,00 - 1499,99	22,9	6,1	14,7	1,6	2,9	33,9	33,9	44,9	33,6	23,1
1500,00 - 1999,99	13,9	1,5	2,5	0,4	0,2	12,1	23,5	17,4	28,4	11,4
2000,00 e più	12,3	0,8	2,2	0,3	0,1	9,9	12,7	9,3	22,6	8,9
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

6.2 - TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO E TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL SALARIO

In questa sezione vengono analizzate le prestazioni, erogate dalle Gestioni INPS “Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” e “Interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” di cui agli artt. 24 e 37 della Legge n. 88/89, al fine di garantire un’integrazione del reddito (quali: le pensioni sociali, gli assegni sociali, i trattamenti di famiglia, le prestazioni economiche di malattia, di maternità e TBC) o del salario (ovvero i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni, le indennità di mobilità, i sussidi e i pensionamenti anticipati).

6.2.1 - Trattamenti a sostegno del reddito

Pensioni sociali e assegni sociali

I trattamenti pensionistici in questione vengono erogati dalla Gestione degli Interventi Assistenziali e sono finanziati esclusivamente dallo Stato.

In base alla perequazione dell’1,7%, fissata dal D.I. (Economia-Lavoro) del 18 novembre 2005 sono stati rivalutati, al 1 gennaio 2006, gli importi degli assegni vitalizi (euro 427,58 mensili), le pensioni sociali (euro 314,58 mensili) e gli assegni sociali (euro 381,72 mensili).

Trattamenti di famiglia e prestazioni economiche di malattia, di maternità e antitubercolare

Dal 1 gennaio 2005, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2005, l’assegno per il nucleo familiare viene pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto. La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia pagata da questi per conto dell’INPS. Nei casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda deve essere presentata direttamente agli uffici dell’Istituto.

Il pagamento dell’assegno sarà effettuato dal soggetto competente (il datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, l’Inps per i pagamenti diretti) secondo le modalità indicate dal richiedente. Perché sussista il diritto al pagamento disgiunto è necessario che il coniuge che lo richiede non percepisca a sua volta un assegno per il nucleo familiare, non sia lavoratore dipendente e non sia titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. Il diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

Continuerà a trovare applicazione il disposto dell’art.120 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 che ha previsto una riduzione degli oneri sociali attraverso un esonero dal versamento della contribuzione per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro.

Sempre in materia di contributi va, inoltre, segnalato che, ai sensi dei commi 361 e 362 dell’art.1 della finanziaria 2006, a decorrere dal 2006 sarà riconosciuto ai datori di lavoro un esonero del versamento dei contributi sociali relativi alle prestazioni temporanee nel limite massimo complessivo di un punto percentuale. Tale esonero opererà, prioritariamente, a valere per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro per i quali la suddetta aliquota è dovuta in misura inferiore ai suddetti limiti, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali.

Con comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state, come di regola, rivalutate per l'anno 2005 le misure degli assegni familiari e degli assegni per il nucleo familiare e dei rispettivi requisiti economici per il diritto a tali trattamenti.

Pertanto, relativamente all'assegno per il nucleo familiare-tipo (con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore), nel periodo 1 luglio 2005-30 giugno 2006, il suo valore mensile risulta pari a € 130,66 e viene concesso a condizione che il reddito familiare annuo risulti inferiore a 12.229,35 euro. Il valore dell'assegno è, ovviamente, inversamente proporzionale al reddito, sino a ridursi a 12,91 euro per redditi compresi nella fascia 38.354,70-41.259,21.

6.2.2 - Trattamenti a sostegno del salario

In attesa di una riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, nel corso del 2005 sono stati assunti numerosi provvedimenti che vengono, di seguito, citati.

— la legge n.43 del 31 marzo 2005, art.7-duodecies ha prorogato i trattamenti straordinari di integrazione salariale, mobilità e trattamento speciale edile, spostando al 31 dicembre 2005 il termine previsto dall'art.3, comma 137, quarto periodo, della legge finanziaria 2004;

— il Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali", nel Capo VII., all'Art. 13. "Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonché conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività lavorativa", adotta, per gli anni 2005 e 2006, una serie di interventi.

In particolare, sono previsti:

- l'incremento dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali a sette mesi per i disoccupati con età anagrafica inferiore ai 50 anni e a dieci mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore ai 50 anni. La percentuale della suddetta indennità è pari al 50% dell'ultima retribuzione per i primi sei mesi, 40% per i successivi tre mesi e 30% per gli ulteriori periodi. Il decreto conferma il riconoscimento della contribuzione figurativa per i suddetti periodi nel limite di sei mesi per i soggetti di età inferiore a cinquanta anni e di nove per i soggetti di età uguale o superiore a cinquanta anni, precisa però che i suddetti incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti. Inoltre, l'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro (in particolare dal decreto legislativo n. 181/2000). Per le finalità suddette, istituisce presso l'INPS una speciale evidenza contabile a cui affluisce, per l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno 2006 di 427,23 milioni di euro;

- l'incremento delle risorse previste per la cassa integrazione destinata alle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004, per gli accordi di settore stipulati entro il 31.12.2006;

- la riduzione dei contributi per l'assunzione o l'utilizzo attraverso contratti di somministrazione, estesa ai datori di lavoro che assumano alle proprie dipendenze i lavoratori collocati in mobilità o beneficiari di integrazione guadagni straordinaria e di disoccupazione nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Uguali benefici e, in più, una riduzione dell'obbligo contributivo pari al 50%, per un periodo di trentasei mesi, si applicano anche ai datori che assumono lavoratori che hanno beneficiato della proroga del trattamento di integrazione salariale per un periodo non superiore a dodici mesi. Fino al 31 dicembre 2005 la riduzione contributiva si applica indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione prevista delle riduzioni connesse con l'entità dei benefici. Le suddette disposizioni non si applicano per quei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria o in mobilità nei sei mesi precedenti da parte di impresa controllata, collegata o con assetti proprietari coincidenti all'impresa che assume;

- gli incentivi finalizzati ad agevolare i processi di mobilità territoriale per il reimpiego presso datori di lavoro privati, il mantenimento dell'occupazione, per i lavoratori in mobilità o sospesi in cassa integrazione straordinaria, che accettino una sede di lavoro distante più di 100 Km dal luogo di residenza. A costoro viene erogata una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, o a tre mensilità per contratto a tempo indeterminato o determinato superiore a 18 mesi. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle suddette disposizioni e ne dà comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- il riconoscimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali per eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori e riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola con requisiti ridotti per i lavoratori di imprese del settore artigianato sospesi a causa di crisi aziendali per eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori e subordinatamente ad un intervento integrativo pari al 20% a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, o di formazione e qualificazione professionale di durata non inferiore a 120 ore. Le suddette disposizioni non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale o nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale; non si applicano, altresì, nelle ipotesi di perdita o sospensione dello stato di disoccupazione ai sensi della normativa sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

- la Finanziaria 2006, ai commi 410 e 411, ha stabilito che, nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione (decreto legge n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993 e successive modificazioni) il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,

può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni anche senza soluzioni di continuità dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero che mirano al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006, ovvero nei confronti delle imprese agricole interessate dall'influenza aviaria.

Inoltre, nell'ambito della suindicata disponibilità finanziaria, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i trattamenti già concessi nel caso in cui i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% per le proroghe successive. Il comma proroga i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria al 31 dicembre 2006.

Le risorse finanziarie attribuite nei casi di crisi di specifici settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma e della legge n. 311/2004 e non completamente utilizzate possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa.

– il Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.

All'art.9, proroga, nei limiti delle risorse del fondo per l'occupazione (istituito presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del decreto legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993), per l'anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità in favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza, con più di 15 dipendenti;

– il Decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”.

L'art. 20 “Interventi in materia di ammortizzatori sociali” proroga al 31 dicembre 2006 la validità della normativa (decreto legge n. 4/1998 convertito dalla legge n. 52/1998 e successive modificazioni) in materia di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano meno di 15 dipendenti per giustificato motivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle suddette liste.

Il limite di spesa per l'anno 2006 è fissato in 45 milioni di euro

L'utilizzo di strumenti quali la Cassa integrazione guadagni straordinaria (L.223/91), l'integrazione salariale straordinaria a seguito di contratti di solidarietà (L.863/84), il trattamento speciale di disoccupazione (L.223/91, art.11), la cassa integrazione guadagni straordinaria/disoccupazione speciale / mobilità / contratti di solidarietà (L.311/04) ha comportato, nel corso del 2005, per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'emanazione di numerosi decreti, in particolare:

- n. 726 decreti ministeriali relativi ad approvazione di programmi di crisi/ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- n. 1670 decreti direttoriali di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale;
- n. 18 decreti ministeriali e n. 18 decreti direttoriali relativi a concessione del trattamento di disoccupazione speciale;
- n. 218 decreti direttoriali di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratti di solidarietà;
- n. 62 decreti interministeriali di concessione di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità o disoccupazione speciale per quanto previsto dalla legge 311/05, art. 1, comma 155;
- n. 6 decreti direttoriali di esonero dal contributo contro la disoccupazione involontaria.

Trattamenti di disoccupazione

A seguito degli accertamenti dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuti con decreti ministeriali, in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese edili ed affini operanti in specifiche aree comunali diverse, sono stati emanati numerosi decreti dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di autorizzazione alla corresponsione del "trattamento speciale edilizia" nella misura prevista dall'art. 7 della Legge n. 223/1991. Tali decreti, emanati nel corso del 2004 o aventi, comunque, effetto su tale anno, hanno fissato la decorrenza della prestazione, previsto una serie di proroghe e stabilito un limite temporale massimo alle stesse.

In proposito si citano:

- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 ottobre 2003, n. 33072 "Trattamento speciale edilizia". A seguito del Decreto Ministeriale n. 33041 del 30 ottobre 2003, con decorrenza 14 novembre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Spezzano Albanese (Cosenza) per le attività indicate dal decreto in parola. Sono previste una serie di proroghe fino al 15 febbraio 2005.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 ottobre 2003, n. 33073 "Trattamento speciale edilizia". A seguito del Decreto Ministeriale n. 33042 del 30 ottobre 2003, con decorrenza 4 novembre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Scansano Jonico (Matera) per le attività indicate dal decreto in parola. Sono previste una serie di proroghe fino al 3 febbraio 2005.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 ottobre 2003, n. 33074 "Trattamento speciale edilizia". A seguito del Decreto Ministeriale n. 33043 del 30 ottobre 2003, con decorrenza 25 ottobre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Palermo per le attività indicate dal decreto in parola. Sono previste una serie di proroghe fino al 24 gennaio 2005.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 ottobre 2003, n. 33075 "Trattamento speciale edilizia". A seguito del Decreto Ministeriale n. 33044 del 30 ottobre

2003, con decorrenza 31 dicembre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Roma per le attività indicate dal decreto in parola. Sono previste una serie di proroghe fino al 30 giugno 2004.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 novembre 2003, n. 33137 “Trattamento speciale edilizia”. A seguito del Decreto Ministeriale n. 33116 del 14 novembre 2003, con decorrenza 6 settembre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Palermo per le attività indicate dal decreto in parola. Sono previste una serie di proroghe fino al 5 dicembre 2004.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 novembre 2003, n. 33209 “Trattamento speciale edilizia”. A seguito del Decreto Ministeriale n. 33189 del 27 novembre 2003, con decorrenza 19 luglio 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Avellino per le attività indicate dal decreto in parola. Sono previste una serie di proroghe fino al 18 ottobre 2004.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 novembre 2003, n. 33211 “Trattamento speciale edilizia”. A seguito del Decreto Ministeriale n. 33191 del 27 novembre 2003, con decorrenza 7 giugno 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Palermo per le attività indicate dal decreto in parola. Sono previste una serie di proroghe fino al 6 settembre 2004.

– Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1 dicembre 2003, n. 33258 e n. 33259 “Trattamento speciale edilizia”. A seguito del Decreto Ministeriale n. 33241 del 1 dicembre 2003, con decorrenza 1 ottobre 2001 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Caserta per le attività indicate dal decreto in parola. A seguito del decreto ministeriale n. 33240 del 1 dicembre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei suddetti lavoratori a decorrere dal 3 ottobre 2002, per 27 mesi, e fino al termine massimo del 2 gennaio 2005.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2004, n. 33488 “Trattamento speciale edilizia”. A seguito del Decreto Ministeriale n. 33480 del 3 febbraio 2004, con decorrenza 13 settembre 2002, per 18 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Roma per le attività indicate dal decreto in parola sono previste una serie di proroghe fino al 12 marzo 2004.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2004, n. 33489 “Trattamento speciale edilizia”. A seguito del Decreto Ministeriale n. 33481 del 3 febbraio 2004, con decorrenza 29 novembre 2002, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Buccino (Salerno) per le attività indicate dal decreto in parola. Sono previste una serie di proroghe fino al 28 febbraio 2005.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 febbraio 2004, n. 33515 “Trattamento speciale edilizia”. A seguito del Decreto Ministeriale n. 33504 del 5 febbraio 2004, con decorrenza 16 maggio 2002, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell’area del comune di S. Sostene (Catanzaro) per le attività indicate dal decreto in parola. Sono previste una serie di proroghe fino al 15 agosto 2004.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 aprile 2004, n. 33880 “Trattamento speciale edilizia”. A seguito del Decreto Ministeriale n. 33856 del 9 aprile 2004, con decorrenza 2 settembre 2002, per un massimo di 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell’area del comune di Napoli per le attività indicate dal decreto in parola.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 aprile 2004, n. 33885 “Trattamento speciale edilizia”. Autorizza, per il periodo 25 agosto 2003 – 24 novembre 2005, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell’area del comune di Taranto per le attività indicate dal decreto in parola.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 aprile 2004, n. 33952 “Trattamento speciale edilizia”. Autorizza, per il periodo 3 aprile 2002 – 2 luglio 2004, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell’area del comune di Messina per le attività indicate dal decreto in parola.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 luglio 2004, n. 34445 “Trattamento speciale edilizia”. Autorizza la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, per il periodo 31 ottobre 2003 – 31 gennaio 2006 in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell’area del comune di Bari per le attività indicate dal decreto in parola.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35173 del 22 novembre 2004 “Trattamento speciale edilizia”. A seguito del Decreto Ministeriale n. 35146 del 22 novembre 2004, con decorrenza 7 aprile 2003, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell’area del comune di Napoli per le attività indicate dal decreto in parola. Sono previste una serie di proroghe fino al 6 luglio 2005.

Dalla tabella PS. 19 in Appendice, nel biennio analizzato la spesa complessivamente pagata dal sistema previdenziale per i trattamenti di disoccupazione è passata da 2.641 milioni di euro a 3.092 milioni di euro con una crescita del 17% rispetto all’anno precedente.

Trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni

Con numerosi decreti ministeriali, emanati nel corso del 2005 o aventi riflessi su tale anno, sono state previste una serie di proroghe dei trattamenti di CIGS già concessi ed autorizzata la corresponsione di nuovi trattamenti con i sotto elencati provvedimenti:

– Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 gennaio 2005, n. 35394 “Trattamento straordinario di integrazione salariale”.

Autorizza, ai sensi dell'art. 7, c. 10-ter, della legge n. 236/93, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dall'1 novembre 2004 al 5 luglio 2005, per un totale massimo di 713 lavoratori dipendenti dalla ditta Ferrania S.p.A..

L'INPS è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/88.

— Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 gennaio 2005, n. 35462 “Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, in favore dei lavoratori dipendenti o già dipendenti dalle società appartenenti ai settori: tessile nella provincia di Bergamo, tessile-abbigliamento e calzaturiero nella regione Emilia-Romagna, tessile-moda nella regione Umbria, tessile-abbigliamento e calzaturiero nella regione Puglia”.

Autorizza, ai sensi dell'art. 3, c. 137, della legge n. 350/2003 e dell'art. 1, c. 2, del decreto legge n. 249/2004 e sulla base di specifici accordi ministeriali, la concessione al trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto indicati nel decreto in parola.

L'INPS provvede a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni, ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie pari a euro 34.980.000.

— Decreto interministeriale 7 marzo 2005, n. 35671 “Trattamento di integrazione salariale straordinaria Gruppo Volare S.p.A.”.

Autorizza la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale secondo quanto previsto dall'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21 dicembre 2004, per un periodo prorogabile fino a un massimo di 24 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2005, in favore di complessive 1.100 unità.

— Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 marzo 2005, n. 35795 “Trattamento straordinario di integrazione salariale”.

Autorizza, ai sensi dell'art. 7, c. 10-ter, della legge n. 236/93, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 29 novembre 2004 al 28 maggio 2005, per un totale massimo di 530 lavoratori dipendenti dalla ditta TNT Arvil Joint Venture TNT Arcese Bonzano S.p.A..

— Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2006, n. 35817 “Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, in favore dei lavoratori dipendenti o già dipendenti dalle società appartenenti ai settori: tessile-abbigliamento e calzaturiero nella provincia di Pavia”.

Riconosce la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, non rientranti nella disciplina di cui all'art. 12, c. 1 e 2 della legge n. 223/1991, e delle imprese prive delle condizioni per poter accedere alla Cigs prevista dalla vigente normativa, indicate nel titolo del presente decreto.

Autorizza, inoltre, la proroga del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori ex dipendenti delle imprese operanti nei suddetti settori, ai quali la medesima indennità scadrà nel corso del 2005.

L'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni nel limite massimo complessivo di 15.000.000 euro.

– Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 aprile 2005, n. 35819 “Trattamento straordinario di integrazione salariale”.

Autorizza, ai sensi dell'art. 7, c. 10-ter, della legge n. 236/93, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 29 dicembre 2004 al 28 dicembre 2005, per un totale massimo di 529 lavoratori dipendenti dalla ditta Formenti Seleco S.p.A..

L'INPS è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/88.

– Tra i provvedimenti emanati sulla materia vanno ricordati:

– Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 che al comma 6 dell'art. 44 chiarisce l'interpretazione dell'articolo unico, c. 2, della Legge n. 427/1980, modificato dall'art. 1 della Legge n. 451/1994 stabilendo che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali previsti, per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.

– Decreto Legge 24 novembre 2003, n. 328 “Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale”. Nel decreto vengono elencati i casi in cui il lavoratore decade dal diritto ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità o di disoccupazione ordinaria o speciale.

– Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004) che al comma 137 dell'art. 2 prevede lo stanziamento di 310 milioni di euro per la proroga e la concessione di nuovi trattamenti GIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero mirati al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi. Si indicano anche i casi specifici di decadenza dal trattamento di mobilità, di CIGS, di disoccupazione ordinaria o speciale o altra indennità o sussidio.

– Legge 3 dicembre 2004, n. 291 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 2004, n. 249 recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali”. All'art. 1 stabilisce che, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi, oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo; ciò in presenza di programmi che prevedano la formazione per la ricollocazione dei lavoratori e previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il suddetto trattamento viene concesso nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione (art. 1, c. 7, Decreto Legge n. 148/1993, convertito nella Legge n. 236/1993). Lo stesso articolo apporta, inoltre, modifiche all'art. 3, c. 137, della Legge n. 350/2003 e posticipa al 30 aprile 2005 il termine entro cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è autorizzato a concedere, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, proroghe per i trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia. Riconosce, altresì, il diritto all'accredito

dei contributi figurativi e del trattamento di fine rapporto ai lavoratori che hanno percepito l'indennità pari al trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 144/1999 (recante interventi straordinari a sostegno delle difficoltà occupazionali dovute alla chiusura del Monte Bianco). All'art. 1-bis stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, in caso di crisi aziendale e per un periodo di ventiquattro mesi, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e dalle società da questi derivanti. Dalla stessa data, le medesime aziende sono tenute al versamento della relativa contribuzione di finanziamento (0,9% per CIGS e 0,3% per mobilità) mentre ai datori di lavoro che assumono i lavoratori in argomento si estendono i benefici di cui all'art. 8, c. 4, e all'art. 25, c. 9, della Legge n. 223/1991. Precisa, inoltre, che i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di CIGS, che non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'art. 1, c. 12, della Legge n. 243/2004, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà, ad eccezione fatta delle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Indennità di mobilità

Tra i provvedimenti emanati sulla materia vanno ricordati:

- il Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26 “Proroga di termini”. Art. 6-septies (Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo). Proroga al 31 dicembre 2005 la validità della normativa (decreto legge n. 4/1998 convertito dalla legge n. 52/1998 e successive modificazioni) in materia di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano meno di 15 dipendenti per giustificato motivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle suddette liste.

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 maggio 2005, n. 36108 “Concessione del trattamento di mobilità e del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori già dipendenti dalle società: Pertusola Sud di Crotone; CO.MI S.r.l. di Gela; Nuova cartiera di Arbatax a Arbatax 2000; Case di cura riunite S.r.l. di Bari”. Autorizza, tra l'altro, ai sensi dell'art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004, modificato dall' art. 13, c. 2, lett. B, del decreto legge n. 35/2005, la proroga del trattamento di mobilità, per il periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 1160 ex dipendenti della società Case si Cura riunite di Bari. La misura del trattamento è ridotta del 30%. Il limite di spesa è fissato in euro 16.420.867,20.

- Per quanto concerne l'indennità di mobilità, la Tabella PS.3 mostra che l'erogazione complessiva passa da 937 milioni di euro nel 2004 a 980 milioni di euro nel 2005, così come il numero dei mesi indennizzati da 1.298 del 2004 si riduce a 1.338 del 2005.

6.2.3 - Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali territoriali

Il quadro dei servizi reali offerti dagli enti territoriali può essere, a partire dal 2003, osservato grazie a una nuova indagine condotta sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni, che rileva informazioni sulla spesa sostenuta e sugli utenti dei servizi erogati.

L'indagine fa parte del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) ed è frutto della collaborazione tra Istat e più enti del governo centrale e locale interessati alla produzione e all'utilizzo della base dati a cui la rilevazione è finalizzata. Oltre al coinvolgimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) e, quindi, del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), hanno partecipato direttamente alla rilevazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Centro Interregionale per il Sistema Informatico e Statistico (CISIS) con alcuni enti locali (Liguria, Piemonte, Veneto, Provincia di Trento, Emilia Romagna, Toscana, Marche). La base dati prodotta è funzionale alla definizione e al monitoraggio dei "livelli essenziali di assistenza sociale" (LIVEAS) previsti dalla legge n.328/2000.

Le informazioni raccolte sono articolate in sette aree di utenza dei servizi: famiglia e minori, disabili, dipendenze, anziani, immigrati, disagio adulti, multiutenza. Le aree sono state scelte tenendo conto delle indicazioni della legge 328 e della classificazione europea della protezione sociale (SESPROS).

All'interno di ciascuna area, i servizi sono classificati in base ad una nomenclatura concordata a livello nazionale, in accordo con le diverse istituzioni coinvolte nella gestione dell'indagine.

Gli interventi e i servizi sono riconducibili a tre macro-aree: interventi e servizi di supporto, trasferimenti in denaro, strutture.

Principali risultati

L'indagine evidenzia che nel 2003 la spesa complessiva in Italia per gli interventi e i servizi sociali erogati dai Comuni singoli e associati risulta pari a circa 5,3 miliardi di euro. La spesa pro-capite nazionale è di 91 euro, ed è mediamente più alta nelle regioni del Nord. Il 75% della spesa è sostenuta dai Comuni singoli, il 18% dalle associazioni di Comuni e il 7% dai distretti socio-sanitari delle ASL su delega dei Comuni. La quota di spesa sostenuta dalle associazioni di Comuni è più elevata al Nord, dove raggiunge circa il 26%. Al centro, al sud e in particolare nelle isole sono quasi esclusivamente i Comuni singoli a spendere per gli interventi e i servizi sociali. (Tabella PS. 14)

In Italia, la maggior parte della spesa dei Comuni risulta impegnata per le aree "famiglia e minori" (38%), "anziani" (25%) e "disabili" (21%), per una quota complessiva pari all'84% del totale. Sul territorio la spesa si distribuisce fra le aree d'utenza secondo la stessa gerarchia presente a livello nazionale, ma i livelli di spesa decrescono dal nord al centro e si riducono in modo drastico al sud. (Tabella PS. 14bis)

Le quote di spesa assorbite a livello nazionale dalle due macro-aree "interventi e servizi" e "strutture" risultano entrambe pari al 37% della spesa totale, mentre i "trasferimenti in denaro" coprono la quota restante, pari al 26%. Al Nord, in presenza di livelli di spesa più alti, vi è anche una maggiore incidenza di spesa nelle strutture, mentre al sud vi è una maggiore incidenza di spesa per gli interventi e i servizi sociali (Tabella PS. 14ter).

Tabella PS. 14 – SPESA PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI SINGOLI E ASSOCIATI PER ENTE GESTORE, REGIONE E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA - Anno 2003 (valori assoluti e percentuali)

Regione	Comune	Valori percentuali di riga	Distretti Socio-sanitari	Valori percentuali di riga	Associazioni	Valori percentuali di riga	Totale complessivo	Valori percentuali di riga	Spesa media pro-capite
Piemonte	368.494.806	67,5	4.278.921	0,8	173.061.391	31,7	545.835.118	100,0	128,4
Valle d'Aosta	14.285.443	42,0	-	-	19.697.018	58,0	33.982.461	100,0	279,7
Lombardia	696.854.802	82,9	57.913.866	6,9	85.725.221	10,2	840.493.889	100,0	91,6
Trentino - Alto Adige	24.264.158	8,0	-	-	279.060.009	92,0	303.324.167	100,0	317,1
Bolzano-Bozen	-	-	-	-	195.947.000	100,0	195.947.000	100,0	417,4
Trento	24.264.158	22,6	-	-	83.113.009	77,4	107.377.167	100,0	220,5
Veneto	290.757.980	61,0	161.426.634	33,9	24.100.008	5,1	476.284.622	100,0	103,3
Friuli - Venezia Giulia	123.806.966	67,4	19.613.450	10,7	40.336.949	22,0	183.757.365	100,0	153,8
Liguria	23.706.435	15,4	-	0,0	130.447.598	81,6	154.154.033	100,0	97,9
Emilia - Romagna	472.840.550	82,0	51.015.399	8,8	52.738.531	9,1	576.594.480	100,0	142,2
Toscana	307.961.787	74,2	85.697.517	20,7	21.273.846	5,1	414.933.150	100,0	117,2
Umbria	48.849.305	75,7	9.236.051	14,3	6.468.397	10,0	64.553.753	100,0	76,7
Marche	121.825.368	94,7	-	-	6.873.704	5,3	128.699.072	100,0	86,1
Lazio	507.007.894	97,7	1.387.492	0,3	10.739.498	2,1	519.134.884	100,0	100,3
Abruzzo	45.492.202	67,5	-	-	21.878.734	32,5	67.370.936	100,0	52,7
Molise	13.230.180	97,4	-	-	357.859	2,6	13.588.039	100,0	42,3
Campania	171.280.409	77,0	-	-	51.289.363	23,0	222.569.772	100,0	38,8
Puglia	157.725.319	99,8	-	-	298.781	0,2	158.024.100	100,0	39,2
Basilicata	24.648.421	95,9	-	-	1.059.688	4,1	25.708.109	100,0	43,1
Calabria	53.375.385	98,7	52.105	0,1	641.310	1,2	54.068.800	100,0	26,9
Sicilia	264.853.887	97,5	1.816.873	0,7	4.996.871	1,8	271.667.631	100,0	54,5
Sardegna	204.758.359	99,5	-	-	1.115.026	0,5	205.873.385	100,0	125,5
Nord-ovest	1.103.341.486	70,1	62.192.787	4,0	408.931.228	26,0	1.574.465.501	100,0	104,1
Nord-est	911.669.654	59,2	232.055.483	15,1	396.235.497	25,7	1.539.960.634	100,0	142,4
Centro	985.644.354	87,4	96.321.060	8,5	45.355.445	4,0	1.127.320.859	100,0	102,0
Sud	465.751.916	86,0	52.105	-	75.525.735	14,0	541.329.756	100,0	38,7
Isole	469.612.246	98,3	1.816.873	0,4	6.111.897	1,3	477.541.016	100,0	72,0
TOTALE	3.936.019.656	74,8	392.438.308	7,5	932.159.802	17,7	5.260.617.766	100,0	91,3

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Tabella PS. 14 bis – SPESA PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI SINGOLI E ASSOCIATI PER AREA DI UTENZA E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA, Anno 2003 (valori assoluti, percentuali e valori medi pro-capite)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	AREE DI UTENZA							TOTALE
	Famiglie e minori	Anziani	Disabili	Disagio adulti	Immigrati	Dipendenze	Multiutenze	
VALORI ASSOLUTI								
Nord-ovest	633.217.296	431.895.208	299.408.800	81.330.755	28.090.928	10.261.607	90.260.907	1.574.465.501
Nord-est	497.224.642	427.112.402	385.917.399	72.423.909	32.995.091	24.313.369	99.973.822	1.539.960.634
Centro	454.915.001	216.953.067	223.875.681	102.786.875	44.184.077	9.768.203	74.837.955	1.127.320.859
Sud	249.681.275	120.358.006	85.346.083	38.521.025	8.116.519	6.170.738	33.136.110	541.329.756
Isole	179.833.521	114.800.590	90.378.439	64.722.288	5.127.544	8.119.406	14.559.228	477.541.016
ITALIA	2.014.871.735	1.311.119.273	1.084.926.402	359.784.852	118.514.159	58.633.323	312.768.022	5.260.617.766
VALORI PERCENTUALI DI RIGA								
Nord-ovest	40,2	27,4	19,0	5,2	1,8	0,7	5,7	100,0
Nord-est	32,3	27,7	25,1	4,7	2,1	1,6	6,5	100,0
Centro	40,4	19,2	19,9	9,1	3,9	0,9	6,6	100,0
Sud	46,1	22,2	15,8	7,1	1,5	1,1	6,1	100,0
Isole	37,7	24,0	18,9	13,6	1,1	1,7	3,0	100,0
ITALIA	38,3	24,9	20,6	6,8	2,3	1,1	5,9	100,0
VALORI MEDI PRO-CAPITE (1)								
Nord-ovest	116,4	140,3	1.891,8	8,4	44,6	0,8	6,0	104,1
Nord-est	127,4	194,2	3.761,2	10,4	67,9	2,6	9,2	142,4
Centro	111,3	94,6	1.751,4	14,6	102,2	1,0	6,8	102,0
Sud	36,8	52,1	419,0	4,4	53,5	0,5	2,4	38,7
Isole	57,6	101,0	910,4	15,4	73,3	1,5	2,2	72,0
ITALIA	86,3	119,0	1.568,6	9,8	67,0	1,2	5,4	91,3

(1) I valori medi pro-capite sono il rapporto tra la spesa e la popolazione di riferimento per ogni area di utenza.

La popolazione di riferimento per l'area "famiglia e minori" è costituita dal numero di componenti delle famiglie con almeno un minore calcolati dai dati del Censimento della popolazione 2001.

La popolazione di riferimento per l'area "anziani" è costituita dalla popolazione con età maggiore di 65 anni - anno 2003.

La popolazione di riferimento per l'area "disabili" è costituita dal numero di disabili che vivono in famiglia quali risultano dall'indagine Multiscopo sulle "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 1999-2000" e dal numero di disabili ospiti nelle strutture residenziali quali risultano dalla "Rilevazione statistica sui presidi residenziali socio-assistenziali anno 2002".

La popolazione di riferimento per l'area "disagio adulti" è costituita dalla popolazione con età compresa tra i 18 e i 65 anni - anno 2003.

La popolazione di riferimento per l'area "immigrati e nomadi" è costituita dagli immigrati residenti - anno 2003.

La popolazione di riferimento per l'area "dipendenze" è costituita dalla popolazione con età maggiore di 15 anni - anno 2003.

La popolazione di riferimento per l'area "multiutenza" è costituita dalla popolazione residente - anno 2003.

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Tabella PS. 14ter – SPESA PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI SINGOLI E ASSOCIATI PER MACRO-AREA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA – Anno 2003 (valori assoluti e percentuali)

MACRO-AREA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI				
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Interventi e servizi	Trasferimenti in denaro	Strutture	TOTALE
VALORI ASSOLUTI				
Nord-ovest	548.462.532	422.513.606	603.489.363	1.574.465.501
Nord-est	543.891.377	415.528.939	580.540.318	1.539.960.634
Centro	396.337.695	211.748.701	519.234.463	1.127.320.859
Sud	251.043.560	171.911.224	118.374.972	541.329.756
Isole	193.489.027	162.437.598	121.614.391	477.541.016
ITALIA	1.933.224.191	1.384.140.068	1.943.253.507	5.260.617.766
VALORI PERCENTUALI DI RIGA				
Nord-ovest	34,8	26,8	38,3	100,0
Nord-est	35,3	27,0	37,7	100,0
Centro	35,2	18,8	46,1	100,0
Sud	46,4	31,8	21,9	100,0
Isole	40,5	34,0	25,5	100,0
ITALIA	36,7	26,3	36,9	100,0

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

6.3 - TRATTAMENTI INFORTUNI

Vengono esaminati in questa sezione gli Enti che erogano tali prestazioni: l'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), l'IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, istituito ex D.Lgs. n.479/94 con compiti attribuiti alle ex Casse Marittime: Tirrena, Adriatica e Meridionale) e l'ENPAIA (Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, che eroga prestazioni per infortuni sia professionali che extra professionali agli impiegati di aziende e consorzi agricoli).

Per quanto riguarda l'emanazione di atti amministrativi, sono stati approvati numerosi provvedimenti con effetti sia sul lato delle uscite che delle entrate.

Prestazioni

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 38/2000 sono stati emanati:

- DM 20 settembre 2005 concernente “Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1 luglio 2005 per il settore Industria;
- DM 20 settembre 2005 concernente “Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1 luglio 2005 per il settore Agricoltura”.

Tali decreti sono stati emanati al fine di aggiornare le prestazioni economiche alla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nell'anno 2004 rispetto all'anno 2003, calcolata dall'ISTAT pari al 2%, non essendo intervenuta la variazione retributiva minima non inferiore al 10 %, prevista dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 38/2000, che comporta la rivalutazione delle prestazioni economiche secondo tale parametro.

Ai sensi dell'art. 20, comma 6, L. 28/02/1986, n. 41 è stato emanato il DM 8 agosto 2005 concernente "Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2005".

Tale provvedimento aggiorna l'importo dell'assegno di incollocabilità in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2004 e il 2003, registrata dall'ISTAT e pari al 2%: il nuovo importo è fissato nella misura di euro 214,64.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto 23 febbraio 2000, n.38 è stato emanato il D.M. 15 luglio 2005 concernente "Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124."

Con tale provvedimento si semplifica il procedimento relativo alla denuncia di infortunio presentata per via telematica dal datore di lavoro, prevedendo che quest'ultimo trasmetta il certificato medico nelle sole ipotesi in cui l'INAIL non lo abbia già ricevuto dall'infortunato o dal medico certificatore.

Premi

Ai sensi dell'art. 13, comma 12, del Decreto Legislativo n. 38/2000 sono stati emanati:

- DM 9 agosto 2005 concernente "Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni Industria e Medici RX per l'anno 2003 per la copertura del danno biologico";
- DM 8 agosto 2005 concernente "Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per l'anno 2003 per la copertura del danno biologico".

Tali decreti sono stati emanati al fine di stabilire la misura dell'addizionale sui premi assicurativi (0,92%), il primo, e sui contributi agricoli (3,93%), il secondo, a copertura degli oneri derivanti dall'indennizzo del danno biologico per l'anno 2003, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo n.38/2000 citato.

Tabella PS. 15. – SETTORE INFORTUNI. SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE (milioni di euro)

	ANNI	Avanzo o disavanzo (-) economico	Avanzo o disavanzo (-) patrimoniale
INAIL	{ 2004	2.012	-3.691
	{ 2005	-	-
IPSEMA	{ 2004	-	n.d.
	{ 2005	-	n.d.

N.B. L'IPSEMA NON HA COMUNICATO I DATI RELATIVI AL 2004

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.